

UNIONE DI COMUNI
“COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO”
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI
ATTREZZATURE DELL'UNIONE

Art. 1

Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare la concessione temporanea di attrezzature dell'Unione risultanti dall'inventario e consistenti attualmente in:

n. 2 capannoni mod. OASI in struttura metallica automontante delle dimensioni di mt. 10 x 8 con copertura e pareti

n. 1 palco mod. BELVEDERE in struttura metallica delle dimensioni di mt. 6 x 8 e destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere.

Art. 2

La concessione all'utilizzo delle attrezzature dell'Unione viene valutata sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Unione e pervenuta al protocollo dell'Unione con un congruo periodo di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- soggetto richiedente;
- denominazione ed oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- precisazione della qualità e quantità del materiale oggetto della richiesta;
- durata di utilizzo del materiale;
- impegno a risarcire l'Unione per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta.

Il firmatario della richiesta dovrà assumersi ogni responsabilità in merito al corretto utilizzo delle attrezzature e per il risarcimento di eventuali danni apportati alle medesime. Dovrà altresì impegnarsi ad rispettare rigorosamente le prescrizioni tecniche riguardanti l'agibilità delle attrezzature ed in particolare quelle concernenti il corretto montaggio.

Art. 3

La concessione delle attrezzature viene disposta dal Responsabile del Servizio Turismo e Manifestazioni turistiche e valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità:

- per manifestazioni, spettacoli ed iniziative organizzate dai Comuni associati dell'Unione, Associazioni pro Loco o comitati festeggianti operanti nel territorio dei Comuni associati;
- per manifestazioni spettacoli ed iniziative organizzate da altri Comuni o altre Associazioni.

Avranno in ogni caso la precedenza le iniziative gestite direttamente e/o in compartecipazione con l'Unione. Le altre richieste saranno valutate secondo l'ordine di presentazione e priorità di cui al comma precedente.

In ogni caso dovrà essere assicurata nel tempo una rotazione fra i Comuni associati, al fine di dare a ciascun Comune pari opportunità.

La concessione viene comunicata al richiedente in forma scritta entro 20 giorni dalla data di protocollo della domanda.

In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto della concessione entro lo stesso termine di cui al precedente comma con espressa indicazione delle motivazioni di diniego.

Art. 4

La concessione delle attrezzature viene effettuata:

- gratuitamente ai Comuni associati e loro Pro Loco o Comitati festeggianti;

- dietro corresponsione di tariffa e previo versamento di una cauzione ai Comuni non associati ed altre Associazioni.

L'ammontare della tariffa e della cauzione sono definite nel prospetto allegato "A" e potranno essere annualmente variate dalla Giunta dell'Unione.

La cauzione sarà restituita a regolare conclusione dell'utilizzo.

Il versamento della tariffa di utilizzo e della cauzione dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell'Unione prima del ritiro delle attrezzature.

Le richieste presentate da Associazioni Pro Loco o Comitati festeggiamenti dei Comuni associati dovranno essere vistate dal Sindaco del Comune stesso.

Art. 5

La Giunta dell'Unione individuerà un responsabile il quale dovrà compilare il verbale di consegna delle attrezzature in duplice copia delle quali una sarà trattenuta e l'altra sarà consegnata al richiedente.

Su detto verbale saranno indicati:

le generalità del richiedente e del responsabile del corretto utilizzo e montaggio delle strutture; la qualità e quantità dei beni e delle attrezzature,

lo stato di conservazione alla data di consegna dei medesimi e la durata del prestito, verificando alla data in cui saranno restituiti la quantità e gli eventuali danni riscontrati.

Al verbale sarà allegata la documentazione tecnica rilasciata dalla Ditta costruttrice.

Il materiale e le attrezzature non potranno essere consegnati se il richiedente non esibirà, in caso di concessione onerosa, la ricevuta della tariffa e del deposito cauzionale versati presso la Tesoreria dell'Unione.

Art. 6

Le attrezzature dovranno essere prelevate presso il locale di deposito individuato dalla Giunta dell'Unione in orario da concordarsi preventivamente con il responsabile e dovranno essere riconsegnate nel medesimo luogo entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della manifestazione.

All'atto della riconsegna verranno accertati dal responsabile, alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, lo stato di conservazione e la quantità del materiale restituito.

Sarà a carico del richiedente il carico, il trasporto e lo scarico.

Allegato "A"

TARIFFE E CAUZIONE PER UTILIZZO OCCAZIONALE DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE

Capannone mod. OASI mt. 10 x 8 altezza mt. 3 con pareti € 250,00/giorno

Cauzione € 350,00

Palco mod. Belvedere scoperto mt. 6 x 8 € 250,00/giorno

Cauzione € 350,00